

ALLEGATO "B" all'atto di
RACCOLTA N.23842

STATUTO
della Fondazione di Partecipazione
"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTI RIUNITI CARDARELLI-
ETS "

PARTE I - Costituzione e scopo

Art. 1 - Denominazione e scopo della Fondazione

E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata:

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTI RIUNITI CARDARELLI-ETS" con sede legale in Ripatransone (AP), Via Oliviero Boccabianca n. 10.

La Fondazione si ispira ai e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la fondazione assumerà la denominazione suindicata (ossia aggiungerà l'acronimo "ETS").

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 (cinque), I comma, del D.Lgs 117/2017:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, lettera i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (gestione ostello per la gioventù e casa per ferie, senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religione o sportive, rivolte anche ad esponenti di altre associazioni senza scopo di lucro), lettera k);
- Attività di aggregazione sportive, ludiche, anche a favore di soggetti diversamente abili, onde favorire la loro completa integrazione, lettera t);
- Assistenza e sostegno alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, lettera c);
- Attività di alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, lettera q).

Essa in particolare, tra l'altro, gestisce e mantiene in Comune di Ripatransone (AP), nell'immobile di Via Oliviero Boccabianca n. 10, secondo le intenzioni del fondatore Commendatore Dino Cardarelli, un centro con attività educative, ricreative, ludiche, sportive e riabilitative, principalmente a favore di persone diversamente abili, in particolare minori ma aperto anche ai normodotati, al fine di favorire e realizzare una completa integrazione nella società.

La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 (cinque), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come previsto all'art. 6) del D.Lgs 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa oltre che al presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Il Patrimonio

A. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività della fondazione derivano da:

- a) la dotazione iniziale del fondatore;
- b) contributi dei partecipanti sostenitori;
- c) contributi dei privati;
- d) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, anche volti alla sensibilizzazione ed informazione della comunità sulle problematiche delle persone con disabilità;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo che nominerà il liquidatore (o i liquidatori), determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

B. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei partecipanti per l'approvazione.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato il Bilancio consuntivo ed entro il mese di ottobre sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione, per essere approvato dall'Assemblea dei Partecipanti, il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 3 - Utilizzo del Patrimonio

A. La Fondazione utilizza il Patrimonio per svolgere ogni attività necessaria al raggiungimento dello scopo istituzionale e qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa allo scopo. A fini esemplificativi la

Fondazione può:

- (a) istituire borse di studio per ragazzi bisognosi;
- (b) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- (c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- (d) promuovere e organizzare seminari, stabilmente o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali anche volti alla sensibilizzazione ed informazione della comunità sulle problematiche delle persone con disabilità;
- (e) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- (f) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- (g) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- (h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- (i) partecipare in società di persone o di capitali;
- (j) stipulare accordi e convenzioni, sia a titolo gratuito che oneroso, con Amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni e Istituzioni, pure di natura diversificata, anche non italiane, ma ritenuti idonei ai propri fini istituzionali.

La Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza, stante la natura non lucrativa dell'ente medesimo.

Parte II - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- Il Segretario;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- l'Organo di controllo (monocratico o collegiale) e di Revisione dei conti, se per la nomina di quest'ultimo ne ricorrano i presupposti di legge, anch'esso monocratico o collegiale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

E' riconosciuto ai componenti l'organo di amministrazione il rimborso delle spese di trasporto, a piè di lista, purchè documentate.

Art. 4 - Consiglio di Amministrazione

A. La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a sei membri, compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea dei partecipanti che li nomina.

B. I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e quindi restano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina.

C. Nel caso in cui uno o più amministratori vengano a mancare, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione con altra persona; il nuovo consigliere così nominato decade unitamente all'intero Consiglio di cui fa parte.

D. La carica di componente il Consiglio è gratuita, salvo il rimborso delle spese come sopra disciplinato.

Art. 5 - Poteri del Consiglio d'Amministrazione

A. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da svolgere con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare:

(a) nomina il Presidente nonché il Segretario, che può essere estraneo al Consiglio;

(b) redige il bilancio preventivo e approva il conto consuntivo;

(c) delibera l'accettazione di contributi, di lasciti e delle donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;

(d) delibera la costituzione di centri di studio e di ricerca, di unità operative e ne regola la struttura e l'organizzazione anche mediante eventuali regolamenti;

(e) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, nonché alla nomina e alla dimissione di quello volontario;

(f) delibera le eventuali modifiche e integrazioni del presente statuto; predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;

(g) dà mandato al Segretario per specifici incarichi;

(h) nel caso il Patrimonio sia divenuto insufficiente per il raggiungimento dello scopo, delibera la devoluzione del Patrimonio residuo ad altra fondazione o ente che abbia finalità compatibili con quelle della Fondazione;

(i) delibera in ordine all'ammissione ovvero all'esclusione dei partecipanti.

Art. 6 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

A. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente.

B. Esso viene convocato dal Presidente, di iniziativa sua o su richiesta di un terzo dei suoi membri, presso la Sede Legale o altrove purché in Italia, almeno 8 (otto) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, telefax o fax o posta elettronica ed é presieduto dal medesimo; in caso di un suo impedimento dal membro più anziano presente.

C. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

D. I componenti dell'eventuale organo di Revisione, che saranno regolarmente informati delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, vi possono partecipare. Vi partecipa, inoltre, l'organo di controllo.

E. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante che l'esercizio del suo diritto di voto.

Art. 7 - Assemblea dei Partecipanti

L'assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti coloro che condividendo il presente statuto vengono ammessi a partecipare alla Fondazione su loro richiesta *con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti hanno tutti uguali diritti e doveri.

Chiunque desideri partecipare alla Fondazione può farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione indicando i modi con i quali intende impegnarsi in essa; il Consiglio provvede all'ammissione con propria deliberazione e successiva annotazione nel libro degli aderenti tenuto, a cura del segretario, dal Consiglio stesso; detto libro è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

La delibera del Consiglio che neghi l'ammissione dovrà essere motivata.

I partecipanti alla Fondazione sono tenuti al rispetto dello statuto, ad un comportamento sinceramente collaborativo verso le attività istituzionali e a non tenere comportamenti o compiere azioni che possano nuocere al buon nome della Fondazione stessa e del suo fondatore.

A fronte di tali obblighi essi hanno il diritto di partecipare e votare in assemblea con parità di diritti, ad avere notizia delle attività istituzionali nel rispetto del principio di democraticità ed uguaglianza.

Possono essere esclusi dalla Fondazione i partecipanti che abbiano compiuto atti gravemente lesivi e dannosi alla Fondazione stessa ovvero che sistematicamente non partecipino all'attività istituzionale.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e

Yhe 1980/81

proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

L'assemblea dei partecipanti alla Fondazione oltre ai poteri generali di indirizzo ha quello di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Il Presidente

A. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

(a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

(b) attua le linee politico-amministrative decise dal Consiglio di Amministrazione;

(c) attua, coadiuvato dal Segretario, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

(d) ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 9 - Il Segretario



Mano Gaudioso

A. Il Segretario:

(a) coadiuva il Presidente, curando il disbrigo degli affari ordinari della Fondazione;

(b) coordina il funzionamento degli Uffici e dei Servizi della Fondazione;

(c) mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Istituzioni;

(d) collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne cura la gestione ordinaria.

Art. 10 - Organo di controllo e di revisione dei conti

Sia se monocratico che collegiale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora sia collegiale, almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali, così come tra dette persone va scelto qualora sia monocratico.

Si applica la disciplina dell'art. 30 (trenta) del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge viene nominato l'organo di revisione cui si applica, oltre a quanto disciplinato nell'articolo che segue, la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Qualora in particolare vengano superati i limiti previsti dalla legge l'organo di controllo potrà esercitare anche la revisione legale senza necessità di ulteriore nomina.

Art. 11 - Composizione e riunioni del Collegio dei Revisori

A. Il Collegio dei Revisori (così viene denominato l'organo di controllo collegiale qualora gli siano affidati anche i compiti di revisione legale in presenza dei presupposti di legge) è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, scelti tra persone professionalmente competenti tutti iscritti nel Registro dei revisori legali.

B. Il Collegio dei Revisori è presieduto e convocato dal Presidente, si riunisce una volta l'anno e ogni volta che il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno; in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

C. Il Collegio dei Revisori delibera con la presenza di tutti i suoi membri e con il voto della maggioranza di essi.

D. Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi del Collegio dei Revisori medesimo.

La superiore disciplina vale anche per l'organo di controllo collegiale cui non sia affidata la revisione dei conti fatta eccezione per la necessità di composizione con revisori legali.

Art. 12 - Attuazione dei compiti del Collegio dei Revisori

A. Il Collegio dei Revisori fornisce pareri in ordine alla regolarità contabile del bilancio della Fondazione.

Parte III

Art. 13 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione come già detto ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio.

Parte IV - Disposizioni conclusive

Art. 14 - Rinvio

A. Per quanto non è contemplato specificatamente in questo Statuto si osservano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Luigi R. S. A.

Alfredo Zuccherato



Io sottoscritto Dott.Albino Farina, Notaio in Grottammare, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, certifico ed attesto, ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n.82, e dell'art. 68 ter della Legge Notarile, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale, firmato a norma di legge, redatto su supporto cartaceo e conservato nella mia raccolta.

Grottammare, li 17(diciassette) ottobre 2022 (duemilaventidue)

File firmato digitalmente dal Notaio Albino Farina